



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Alessandra Arceri	Presidente
Rossella Milone	Consigliere
Ernesta Occhiuto	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3547/2024** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
p.t., con il patrocinio degli avv.ti Stefano Vinti e Luca Massatani, come da procura
acclusa alla all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi,
Via Emilia n. 88, Roma, *Email_1*

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 n.iscriz. R.I. *P.IVA_2*) in persona
del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Mariconda,
Michele Centonze, Francesca Pace, Francesco Sanna, Andrea Campana e Rita Petrassi,
come da procura in calce all'atto di “*Risposta a domanda di arbitrato con contestuale
nomina di arbitro*”, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, “Mariconda e

Associati”, sito a Milano, Via Cerva n. 8;

Email_2

Email_3

Email_4

Email_5

Email_6

Email_7

Email_8

Email_9

[...]

IMPUGNATA

rilevato che:

-il difensore dell'*impugnante* il lodo arbitrale, *Parte_1* a depositato, in data 24.12.2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'*impugnata* in pari data;

- ha contestualmente dichiarato di accettare la rinuncia agli atti e alle domande della controparte *Controparte_1* a chiesto quindi di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate;

i difensori di parte impugnata hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e alle domande con accettazione delle altrui rinunce con spese compensate, notificata in data 24.12.2025;

ritenuto che:

-le reciproche rinunce\accettazioni agli atti del giudizio sono regolari, in quanto provenienti dai rispettivi legali rappresentanti delle parti munite di apposita procura;

- ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite;

-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-dichiara l'estinzione del processo.

Milano, 7 gennaio 2025

Il Consigliere est.

Ernesta Occhiuto

Il Presidente

Alessandra Arceri